



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, con decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020 e da ultimo con decisione C(2021) 6687 del 08 settembre 2021;
- VISTO** la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- VISTO** l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO** il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, art. 46 a mente del quale ANPAL servizi opera quale società in house del Ministero del lavoro e dell'ANPAL;
- VISTO** il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l'incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Tangorra;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che

prevede l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

- VISTO** l'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" che stabilisce l'incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5. Del decreto-legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a trasferire le risorse ad ANPAL;
- VISTO** l'art. 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", che estende la durata del Fondo Nuove Competenze all'anno 2022;
- VISTO** l'art. 10-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni con la legge n. 233, del 29 dicembre 2021 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" che incrementa di 100 milioni di euro, per il 2021, le risorse del Fondo nuove competenze;
- VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;
- VISTO** il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze;
- VISTO** l'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 che fissa il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro e la presentazione delle istanze al Fondo alla data del 30 giugno 2021;
- VISTO** il decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021 che recepisce i nuovi termini del Fondo nuove competenze introdotti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021;
- VISTA** la Nota Integrativa all'Avviso Fondo Nuove Competenze, prot.5329 del 5 marzo 2021, con la quale l'Avviso, già modificato con DD n.69 del 17.02.2021, è stato oggetto di integrazioni;
- VISTO** il paragrafo 4 del suddetto avviso il quale prevede che, in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti, in caso di mancato rispetto del termine di 10 giorno, l'istanza è sospesa e può essere riattivata al momento dell'eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta;
- CONSIDERATO** che per evitare il protrarsi di una situazione di incertezza in relazione a tali istanze sospese, risulta opportuno fissare un termine, di 90 gg dalla richiesta di integrazioni, a pena di decadenza, per la riattivazione dell'istanza;
- CONSIDERATA** la Comunicazione ufficiale del 27 aprile 2021 – pubblicata sul sito ANPAL, pagina del FNC, sezione news – con la quale ANPAL ha reso noto che, a causa dell'elevato numero di domande pervenute, la disponibilità finanziaria del Fondo era in esaurimento;

CONSIDERATA la Comunicazione ufficiale del 16 giugno 2021 – pubblicata sul sito ANPAL, pagina del FNC, sezione news – con la quale ANPAL ha reso noto che la disponibilità finanziaria del Fondo Nuove Competenze risultava totalmente impegnata e che le istanze pervenute successivamente alla data del 13 maggio ore 18:29 non riuscivano ad avere la necessaria copertura finanziaria;

TENUTO CONTO che nella comunicazione citata del 16 giugno 2021 è previsto che le istanze in overbooking, pervenute successivamente al 13 maggio ore 18.29, saranno comunque esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento a fronte di eventuali risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL del 16 settembre 2021 con cui si è deciso di ammettere alle fasi di istruttoria e valutazione le istanze presentate fino al 25 maggio 2021 h. 10:38;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL del 12 novembre 2021 n. 118 con cui si è deciso di ammettere alle fasi di istruttoria e valutazione le istanze presentate fino al 31 maggio 2021, h. 15.21;

CONSIDERATO che sulla base dei dati di attuazione della misura, alla data del presente Decreto, si rilevano economie a valere sul FNC pari a € 31.555.239,18 derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende;

CONSIDERATO che attraverso il REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), la Commissione Europea ha concesso all'Italia ulteriori finanziamenti ai programmi connessi alle politiche di coesione;

VISTA la sopracitata Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata l'assegnazione delle risorse aggiuntive provenienti da REACT-EU al programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" per complessivi 4,5 miliardi di euro, di cui un miliardo destinato al rifinanziamento dell'iniziativa denominata "Fondo Nuove Competenze" a valere sull'Asse 6 "Interventi REACT EU", Priorità di Investimento 13.i "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";

CONSIDERATO che le risorse aggiuntive confluite nel PON SPAO e assegnate all'iniziativa de quo consentono la copertura finanziaria di tutte le istanze presentate in data successiva al 31 maggio, h. 15:21 nonché di quelle presentate precedentemente a tale data, ma sospese per le procedure di cui all'art. 4 dell'Avviso approvato con DD 461 del 04.11.2020;

DECRETA

Art. 1

Sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell'Avviso.

Sono altresì ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data precedente al 31 maggio, ma sospese per le procedure di cui all'art. 4 dell'Avviso.

Resta fermo che il progetto di sviluppo delle competenze e i correlati documenti oggetto di valutazione saranno quelli allegati all'istanza originaria, pertanto non sono ammesse modifiche.

Art. 2

Alla copertura finanziaria di tali istanze si provvede mediante le seguenti risorse:

- a) per € 31.555.239,18 con le economie accertate rispetto alle risorse previste dal punto 8 dell'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020;
- b) per € 100.000.000,00 con le risorse di cui all'art. 10-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- c) per € 499.842.317,18 a valere sulle risorse REACT - EU confluite nel PON SPAO - Asse 6 "Interventi REACT EU", Priorità di Investimento 13.i.

Art. 3

Ai fini della gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria e di richiesta del saldo, nonché al fine di agevolare la fruizione del finanziamento, si applicano le tempistiche previste dall'Avviso approvato con DD 461 del 04.11.2020, salvo le modifiche di cui alle lettere seguenti, determinate dalla complessità dell'intervento, dall'esperienza maturata nella prima fase di sperimentazione e dal rispetto del principio di conservazione. In particolare, si applicano i seguenti termini:

- a) a norma del paragrafo 4 dell'Avviso (*Istruttoria delle istanze*), i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell'istanza. In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziato, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l'istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione;
- b) i termini previsti dal paragrafo 5 dell'Avviso (*Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze*), possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L'istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione. Tale procedura si applica ai progetti ammessi ad istruttoria con il presente decreto, nonché ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione;
- c) per la richiesta di saldo di cui al paragrafo 6.2 dell'Avviso (Richiesta di saldo), si applicano i seguenti termini, decorsi i quali ANPAL procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme:
 - (i) con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione alla data del presente decreto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;

- (ii) con riferimento ai progetti già conclusi alla data del presente decreto, sono ammesse all'iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni.
- d) a norma del paragrafo 6.3 dell'Avviso (Quantificazione del saldo), i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

Art. 4

Al termine del percorso di sviluppo delle competenze dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell'ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e delle Linee guida sopra citate ricorrendo al format di attestato finale di cui all'allegato 7 dell'Avviso, come integrato dalla nota operativa n. 5329 del 5 marzo 2021, approvata con DD. n. 95 del 08.03.2021.

ANPAL, nell'ambito delle attività di monitoraggio fisico dei risultati raggiunti di cui al paragrafo 9 dell'Avviso (*Monitoraggio delle attività*), si riserva la possibilità di somministrare questionari, anche in formato elettronico, per l'analisi quali-quantitativa degli obiettivi formativi programmati e conseguiti.

ANPAL con il supporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative.

Art. 5

Per la gestione delle attività e per il supporto al R.U.P., ANPAL si avvale della propria struttura in *house*, Anpal Servizi s.p.a.. Di conseguenza, l'informativa per il trattamento dei dati personali allegata all'Avviso è integrata al paragrafo. 7 con l'inclusione di Anpal Servizi s.p.a. tra i soggetti a cui sono resi accessibili i dati trattati per le finalità dell'Avviso.

Art. 6

Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 nonché le disposizioni integrative adottate con successivi decreti e note, nonché le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq>.

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata nel sito internet dell'ANPAL, www.anpal.gov.it.

ROMA, addì

Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005)*